Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 12 settembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — *Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10* — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli *avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 settembre 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente il « Blocco generale dei licenziamenti, mobilità della forza-lavoro e imponibile di mano d'opera ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Urbana n. 20, presso Stella Rossa - Fronte rivoluzionario marxista-leninista.

(7708)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazioni allo statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione di credito agrario dello Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1961;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie in data 31 ottobre 1973, 20 marzo 1975 e 28 aprile 1975;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3 e 4 dello statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE DI CREDITO AGRARIO DELL'ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE.

SEZIONE DI CREDITO AGRARIO

Art. 3. — Il patrimonio della sezione di credito agrario è costituito da:

fondo di dotazione;
fondo di riserva ordinario;
fondo di riserva straordinario.

Il fondo di dotazione è costituito dal conferimento di lire 3 miliardi da parte dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, e potrà essere versato in più soluzioni, in relazione ai versamenti in conto capitale dell'Istituto predetto.

Il fondo di riserva ordinario è costituito mediante l'accantonamento di una parte degli utili netti annuali della sezione, a termini del successivo art 7.

I fondi di riserva straordinari, con o senza specifica destinazione, verranno costituiti mediante ulteriori accantonamenti degli utili netti annuali.

Art. 4. — La sezione trae i mezzi per l'esercizio della propria attività:

dal proprio patrimonio;
dal risconto del proprio portafoglio e da anticipazioni su titoli di proprietà;
dall'emissione di obbligazioni nominative o al portatore previe le debite autorizzazioni;
da sovvenzioni e depositi da parte dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie e degli enti partecipanti a questo, nonché da parte di enti e istituti a carattere nazionale o regionale, contemplati dalle vigenti disposizioni sul credito agrario e fondiario.

E' inibita comunque alla sezione la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi altra forma.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Roma, L'Aquila e Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni nonché il relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Roma, Civitavecchia (Roma); Campotosto e Pizzoli in provincia di L'Aquila;

Amatrice, Antrodoco, Borbona, Casperia, Leonessa, Magliano Sabina, Montebuono Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Posta e Torri in Sabina in provincia di Rieti.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare dell'Alto Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7541)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del predetto Consorzio in data 22 aprile 1975;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 5, 18, 20 e 23 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO.

Art. 3. — Il Consorzio ha sede in Roma. Esso è rappresentato localmente dagli istituti speciali di credito agrario indicati nell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e, in quanto occorra da altri istituti anche non partecipanti, in conformità di apposite convenzioni da approvarsi dai rispettivi consigli di amministrazione, nelle quali saranno disciplinati i rapporti tra il Consorzio e gli istituti incaricati di fungere da rappresentanze locali, nonchè i compiti e le attribuzioni di queste ultime nell'esercizio di tali funzioni.

Art. 5. — Il Consorzio ha lo scopo di esercitare le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e da altre leggi speciali, esplicando al riguardo azione integrativa di quella svolta, nel campo del credito agrario di miglioramento, dagli istituti indicati negli articoli 13 e 14 del regio decreto-legge n. 1509 predetto.

Può, inoltre, compiere operazioni di credito agrario di miglioramento disposte in base a leggi regionali e tutte quelle altre operazioni alle quali venga autorizzato con leggi speciali o con disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 18. — Spetta al comitato esecutivo di:

a) adottare i provvedimenti concernenti il personale del Consorzio, fatte salve le attribuzioni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 15, lettera *b*);

b) deliberare sulle spese inerenti alla gestione del Consorzio nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) deliberare sulle operazioni demandate alla sua competenza, giusta il disposto dell'art. 15, lettera *h*);

d) deliberare, quando non si tratti dei casi previsti dall'art. 20, lettera *h*) le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio, le surrogazioni a favore dei terzi, la eliminazione dei crediti dalle scritture;

e) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie a giudizi e a procedimenti esecutivi, su i concorsi del Consorzio a pubblici incanti, sull'acquisto, vendita e permuta di beni immobili;

f) elaborare le proposte da presentare al consiglio di amministrazione sulle materie di sua competenza.

I compiti di cui alla lettera *e*) possono essere delegati al direttore generale con apposite delibere nei limiti e con le modalità in esse specificate.

Art. 20 — *Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore* generale nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il direttore generale:

a) sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, vigila e coordina il lavoro di tutti gli uffici;

b) assiste alle adunanze delle assemblee ed interviene, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, e riferisce sugli argomenti sottoposti alle relative deliberazioni;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, delle disposizioni della presidenza e cura la esatta osservanza delle norme della legge, dello statuto e dei regolamenti;

d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;

e) firma la corrispondenza ordinaria e, congiuntamente col ragioniere, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, i titoli e le girate di vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze;

f) dispone la liquidazione di tutte le spese di amministrazione nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti di amministrazione occorrenti per il buon andamento del Consorzio che non siano riservati al presidente, al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo;

h) ha anche la rappresentanza del Consorzio per la stipulazione dei contratti e di tutti gli atti da questi dipendenti e conseguenti e la rappresentanza in azioni giudiziarie, compresi i giudizi di cognizione e quelli esecutivi sino all'esproprio, con la facoltà, altresì, di intervenire, in nome e rappresentanza del Consorzio, agli incanti dei beni ipotecati per la eventuale aggiudicazione al Consorzio medesimo;

i) provvede all'impiego temporaneo dei fondi disponibili con l'obbligo di riferire periodicamente al comitato esecutivo.

Inoltre ha facoltà:

1) di fare rinuncia formale agli atti esecutivi in corso, qualora il mutuatario:

per i mutui non ancora entrati in ammortamento, si metta al corrente col pagamento degli interessi sulle somme somministrate e rimborsi le spese legali;

per i mutui in ammortamento, estingua il debito per rate arretrate, accessori e spese legali;

2) di consentire annotamento di inefficacia a margine della trascrizione dei precetti a favore del Consorzio, nei casi di cui al n. 1;

3) di consentire la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi quando il credito sia estinto o quando vi sia rinuncia al mutuo;

4) di consentire la riduzione del carico ipotecario a seguito di riduzione del debito capitale dei mutuatari.

Il consiglio di amministrazione potrà nominare un vice direttore generale.

Il vice direttore generale assiste il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

In caso di mancata nomina o assenza del vice direttore generale, il direttore generale assente o impedito verrà sostituito da un dirigente capo servizio all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 23. — Gli utili netti accertati in bilancio saranno assegnati:

a) per una quota pari al 20 % a riserva;

b) per un'altra quota non superiore al 10 % a disposizione del consiglio di amministrazione per premi di rendimento ed opere di assistenza al personale, per studi, per indagini, sussidi e premi, per il progresso della tecnica agricola e l'incremento dell'economia agraria nazionale, e per la promozione e lo sviluppo dell'attività del Consorzio;

c) la residua quota a pagamento di un dividendo ai partecipanti in misura non superiore al 6 %.

L'eventuale eccedenza sara assegnata ad un fondo di riserva straordinaria.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7587)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, con sede in Benevento, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Attese le particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, con sede in Benevento, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1975, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 398, è stato accolto il ricorso presentato il 25 novembre 1968 da Marangi Maria Scala, avverso la deliberazione del 20 maggio 1968 con la quale il presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise revocava l'assegnazione di terreno concesso al sig. Marangi Angelo.

(7604)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 25 agosto 1975, n. 10.02628/XV.J.4.1975, l'artificio pirotecnico denominato « Petardo da segnalamento della ditta S.I.P.E. Nobel di Milano », fabbricato dalla società Sipe Nobel, è riconosciuto e classificato nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(7518)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3490/M)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3519/M)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3525/M)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3526/M)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3483/M)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3518/M)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Merano (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 325.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3514/M)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3517/M)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3491/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3506/M)

Autorizzazione al comune di Bellaria Igea Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Bellaria Igea Marina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 74.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3489/M)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3484/M)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3485/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3486/M)

Autorizzazione al comune di Gasperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Gasperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3487/M)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3488/M)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1975, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3492/M)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1975, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3493/M)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3502/M)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3503/M)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3504/M)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.222.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3505/M)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3501/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Bibbiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3507/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetro Piacentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.217.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3508/M)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3509/M)

Autorizzazione al comune di Villa Poma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Villa Poma (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3510/M)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.741.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3511/M)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3512/M)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3513/M)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3527/M)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.460 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3528/M)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3529/M)

Autorizzazione al comune di Prata di Principato Ultra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Prata di Principato Ultra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3481/M)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Quindici (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3482/M)

Autorizzazione al comune di Saluzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Saluzzo (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3494/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Piedimonte Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3495/M)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 695.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3496/M)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3497/M)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 857.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3498/M)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3499/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.633.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3500/M)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3515/M)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3516/M)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Riano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3520/M)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3521/M)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3522/M)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3523/M)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3524/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3530/M)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3531/M)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1975, il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3532/M)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3533/M)

Autorizzazione al comune di Gallese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Gallese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3534/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Bassano Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.156.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3535/M)

Autorizzazione al comune di Fabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Fabro (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3536/M)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3537/M)

Autorizzazione al comune di Olevano sul Tusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Olevano sul Tusciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3538/M)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.136.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3539/M)

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1975, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3540/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 9 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,85	669,85	669,75	669,85	670 —	669,90	669,75	669,85	669,85	669,85
Dollaro canadese . . .	652,85	652,85	651,50	652,85	653 —	652,80	652,75	652,85	652,85	652,85
Franco svizzero .	250,19	250,19	250,21	259,19	250,25	250,20	250,15	250,19	250,19	250,19
Corona danese . .	112,45	112,45	112,55	112,45	112,50	112,40	112,43	112,45	112,45	112,45
Corona norvegese . .	121,57	121,57	121,51	121,57	121,50	121,55	121,48	121,57	121,57	121,55
Corona svedese . . .	153,50	153,50	153,49	153,50	153,50	153,50	153,50	153,50	153,50	153,50
Fiorino olandese	253,94	253,94	253,90	253,94	254 —	253,95	253,95	253,94	253,94	253,90
Franco belga . . .	17,391	17,391	17,39	17,391	17,39	17,40	17,3850	17,391	17,391	17,39
Franco francese .	152,20	152,20	152,15	152,20	152,25	152,20	152,10	152,20	152,20	152,20
Lira sterlina . . .	1415,60	1415,60	1415,50	1415,60	1415,27	1415,60	1415 —	1415,60	1415,60	1415,60
Marco germanico . .	260,05	260,05	259,88	260,05	260,05	260,10	260,10	260,05	260,05	260,05
Scellino austriaco . .	36,815	36,815	36,85	36,815	36,80	36,80	36,805	36,815	36,815	36,80
Escudo portoghese .	25,23	25,23	25,20	25,23	25,15	25,24	25,235	25,23	25,23	25,23
Peseta spagnola .	11,458	11,458	11,46	11,458	11,45	11,45	11,46	11,458	11,458	11,45
Yen giapponese .	2,252	2,252	2,26	2,252	2,25	2,25	2,2485	2,252	2,252	2,25

Media dei titoli del 9 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,350
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,950
» 5 % (Beni esteri)	90,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	81,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	94,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	669,80
Dollaro canadese	652,80
Franco svizzero	250,17
Corona danese	112,44
Corona norvegese	121,525
Corona svedese	153,50
Fiorino olandese	253,945
Franco belga	17,388
Franco francese	152,15
Lira sterlina	1415,30
Marco germanico	260,075
Scellino austriaco	36,81
Escudo portoghese	25,232
Peseta spagnola	11,459
Yen giapponese	2,25

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 agosto 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, con sede in Benevento, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. dott. Domenico Cirillo, nato ad Avellino il 2 marzo 1930, è nominato commissario straordinario ed i signori dottor rag. Alberto Cangiano nato a Benevento il 19 marzo 1914, avv. Luigi Cifaldi nato a Benevento l'8 luglio 1928, avv. Giovanni Principe nato a Benevento il 18 ottobre 1919, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, con sede in Benevento, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

p. *Il Governatore*: OCCHIUTO

(7639)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Trecate

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 luglio 1975, n. 2855, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Trecate (Novara).

(7606)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

Concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova, carriera direttiva, ruolo amministrativo

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nella carriera direttiva, ruolo amministrativo, del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Per l'ammissione al concorso il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per sostenere corrispondenti concorsi nell'amministrazione statale.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o scienze delle informazioni.

Art 2.
Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'E.N.A.P.I. - Via Vittoria Colonna, 39 - Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano tempestive anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione del comitato esecutivo dell'E.N.A.P.I. e sarà composta secondo quanto disposto nell'art. 3, primo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove e data degli esami

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte, che si terranno presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I., via Vittoria Colonna, 39, Roma, nei giorni 30 e 31 *ottobre* 1975, *alle ore* 8, *verteranno sulle seguenti materie*:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo, organizzazione amministrativa.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) legislazione sulle piccole imprese;
b) attività istituzionali dell'E.N.A.P.I.

Art. 5.
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di precedenza e di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, il trattamento economico, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Roma, addì 24 luglio 1975

Il presidente: MEZZA

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di) . . . . il . . . . . residente a . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di consigliere della carriera direttiva, ruolo amministrativo, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 12 settembre 1975.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . . ;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . ;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

(7204)

Concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova, carriera direttiva, ruolo tecnico-artistico

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico-artistico, del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), uno dei quali riservato alla sede di Bolzano.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: diploma di laurea in ingegneria.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna n. 39 - Roma, e redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano tempestive anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio, presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione del comitato esecutivo dell'E.N.A.P.I. e sarà composta secondo quanto disposto nell'art. 3, primo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove e data degli esami

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte, che si terranno presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I., in Roma, Via Vittoria Colonna, 39, nei giorni 22 e 23 ottobre 1975 alle ore 8, verteranno sulle seguenti materie:

1) organizzazione aziendale;

2) studi ed analisi di impianti industriali.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) legislazione sulle piccole imprese;

b) attività istituzionali dell'E.N.A.P.I.

I candidati che concorrono al posto per la sede di Bolzano dovranno sostenere anche un colloquio in lingua tedesca, di cui è richiesta la buona conoscenza.

Art. 5.

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di precedenza e di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, il trattamento economico, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Roma, addì 24 luglio 1975

Il presidente: MEZZA

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . . residente a . via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due **posti di** consigliere in prova, carriera direttiva, ruolo tecnico-artistico, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 12 settembre 1975.

Il sottoscritto dichiara di volere/non volere concorrere per la sede di Bolzano.

A tal fine il sottoscrito dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito il . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . .,

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

(7203)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 22 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1975, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 9 aprile 1975 con la quale il dott. Viola Vincenzo, componente della commissione, chiede di essere esonerato dall'incarico per motivi di servizio;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Giovanni Gianani, primo dirigente medico, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Viola Vincenzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 116

(7552)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/501, n. reg. decr. 374 in data 2 aprile 1973, con il quale venne indetto il concorso a posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Torino alla data del 30 novembre 1972, e successive modifiche previste con decreti n. 51/1331, n. reg. decr. 1024 e n. 51/1286, n. reg. decr. 3065 rispettivamente in data 24 luglio 1963 e 10 settembre 1974;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'articolo 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972:

1. Capozza Gaetano . . . . . punti 56,4160
2. Trompetto Giuseppe . » 51,9800
3. Spinelli Francesco . . » 46,5950
4. Pingitore Francesco . . . . . . » 45,5290
5. Avanzi Luigi . . . . » 43,7765

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 9 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/1057, n. reg. decr. 2728 in data 9 luglio 1975, con il quale è approvata la graduatoria della commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 51/501, n. reg. decr. 374 in data 2 aprile 1973 per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 51/1331, n. reg. decr. 1024 in data 24 luglio 1973, con il quale venne modificato il predetto bando di concorso con l'inclusione, tra le condotte vacanti, del consorzio medico tra i comuni di Castellamonte-Bairo Can.-Baldissero Can.-Torre Canavese;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'articolo 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Capozza Gaetano: Volpiano;

Trompetto Giuseppe: Borgofranco d'Ivrea-Andrate-Montalto Dora-Nomaglio-Quassolo;

Spinelli Francesco: Carmagnola (1ª condotta);

Pingitore Francesco: Castellamonte-Bairo Can.-Baldissero Can.-Torre Can.;

Avanzi Luigi: Buriasco-Macello.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 9 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(7621) ATAIS

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2065 del 14 settembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 388/4 del 14 febbraio 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Esaminati i verbali della commissione e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 9 dell'11 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso indicato in premessa nella seguente formulazione:

1. Biondi Renato . . . . . punti 54,800 su 100
2. Morini Mario . . . . . . » 54,783 »
3. Melandri Biagio . . . . . » 51,503 »
4. Muscati Laura . . . . . » 51,070 »
5. Argnani Lino . . . . . . » 48,217 »
6. Soldati Gaetano . . . . . » 47,986 »
7. Fiorentini Ubaldo . . . . . » 47,563 »
8. Casalicchio Nicolò . . . . » 46,080 »
9. Volpi Augusto . . . . . . » 46,061 »
10. Zanini Gino . . . . . . » 45,798 »
11. Franzoni Antonio . . . . . » 45,693 »
12. Amaddeo Paolo . . . . . » 45,122 »
13. Valesi Penso Ettore . . . . » 44,992 »
14. De Iorio Gennaro . . . . . » 43,982 »
15. Pepe Luigi . . . . . . » 43,280 »
16. Bernardi Sergio . . . . . » 39,072 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 22 agosto 1975

Il medico provinciale f.f.: CENNI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2204/45 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine della graduatoria di merito;

Visto le preferenze espresse nelle domande di partecipazione al concorso stesso dai candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 9 dell'11 ottobre 1972;

Decreta:

I medici sotto indicati vengono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed agli stessi vengono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Biondi Renato: condotta di S. Stefano di Ravenna;

2) Morini Mario: condotta di S. Pietro in Vincoli di Ravenna;

3) Melandri Biagio: condotta 1ª di città - Lugo;

4) Muscati Laura: condotta unica di Solarolo;

5) Argnani Lino: condotta di S. Alberto di Ravenna;

6) Soldati Gaetano: condotta 3ª (S. Maria in Fabriago e S. Lorenzo) - Lugo;

7) Fiorentini Ubaldo: condotta di Gambellara di Ravenna;

8) Casalicchio Nicolò: condotta di Cannuzzo-Pisignano di Cervia;

9) Volpi Augusto: condotta di S. Zaccaria di Ravenna;
10) Zanini Gino: condotta 2ª (S. Potito e Bizzuno) - Lugo;
11) Franzoni Antonio: condotta 2ª di Casola Valsenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ravenna e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 22 agosto 1975

Il medico provinciale f.f.: CENNI

(7560)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE REGIONALE «CONSORZIALE» DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale per l'endoscopia presso la divisione ospedaliera di urologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 giugno 1975, n. 481, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale per l'endoscopia presso la divisione ospedaliera di urologia.

La scadenza è fissata per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti e ritiro copie del bando rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(7695)

OSPEDALE GERIATRICO SPECIALIZZATO «GIUSEPPE STUARD» DI PARMA

Concorso a due posti di assistente medico presso il reparto di terapie riabilitative e di terapie prolungate

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 agosto 1975, n. 132, è indetto pubblico concorso, per titoli e prove d'esame, a due posti di assistente medico presso il reparto di terapie riabilitative e di terapie prolungate.

Detto concorso verrà svolto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadrà alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ottenere informazioni, chiarimenti, copia del bando, gli interessati possono rivolgersi alla direzione dell'ospedale in Parma, via Don Bosco n. 2.

(7521)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE CITTÀ DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente della sezione malattie infettive;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

I requisiti di ammissione sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ogni chiarimento e per l'invio del bando gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente, via S. Agata, 18100 Imperia.

(7522)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande scade entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(7591)

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande scade entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(7592)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di primario di radiologia-terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia-terapia fisica.

Trattamento economico: in conformità all'accordo nazionale unico in vigore.

Requisiti: quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Termine di presentazione per la domanda di partecipazione: entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Modalità e prescrizioni del concorso: quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Informazioni e copia integrale del bando a richiesta nella segreteria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(7488)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «R. C. SANTA DELL'ANNUNZIATA» DI AVERSA

Concorso a due posti di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria di questo ente, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande su carta legale, con firma autenticata in calce, e con le indicazioni, fornite sotto la propria responsabilità, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per ogni altro chiarimento rivolgersi alla segreteria di questo ente in Aversa (Caserta) nei giorni non festivi.

(7489)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **42**.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale dei disciolti enti — GESCAL, INCIS, ISES ed ISCAL — già operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale trasferiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, alla regione Campania è inquadrato nel ruolo della giunta regionale secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52, a far tempo dalla data del trasferimento a questa Regione (1° gennaio 1975).

E' parimenti inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della giunta regionale, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, il personale insegnante già assegnato, ai sensi della legge 3 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio della Regione per le esigenze dei patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici che abbia avanzato richiesta di trasferimento alla regione Campania ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 2.

Per gli effetti di cui al precedente articolo ed al fine di consentire l'inquadramento di tutto il personale contemplato nel secondo comma dell'art. 4 e nel secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, le tabelle *E/1* ed *E/2* relative alla pianta organica del personale della giunta e del consiglio regionale allegate rispettivamente alle leggi regionali 1974, n. 11 e 1974, n. 52, sono sostituite dalle annesse tabelle *E/1-bis* ed *E/2-bis*.

L'inquadramento del predetto personale avrà luogo con le modalità previste dall'art. 41 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52.

Art. 3.

Al personale appartenente ai ruoli dello Stato, trasferito o comandato, rivestente alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali la qualifica di primo dirigente o qualifiche superiori ed equiparate o che alle stesse qualifiche abbia diritto ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete, se più vantaggioso, il trattamento economico (stipendio ed indennità di funzione) previsto dallo art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, ferma l'osservanza della modalità di cui al quarto comma dello art. 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, avente per oggetto: «Modifiche della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11», concernente: «Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della regione Campania» è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni di lavoro straordinario sono preventivamente autorizzate e non possono eccedere, per ciascun dipendente il limite di 45 ore mensili e di 360 ore complessive annue».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 2 miliardi, si provvede con i fondi di cui ai capitoli 19 e 20 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e per gli esercizi successivi con i corrispondenti stanziamenti dello stato di previsione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

ALLEGATI

Tabelle E/1-bis *ed* E/2-bis *che, a norma dell'art.* 2 *della legge regionale* 5 *giugno* 1975, *n.* 42, *sostituiscono le tabelle* E/1 *ed* E/2 *allegate, rispettivamente, alle leggi regionali* 16 *marzo* 1974, *n.* 11 *e* 9 *settembre* 1974, *n.* 52.

TABELLA *E/1-BIS*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Livello	Amministrazione regionale in senso proprio	Formazione professionale	Comitati di controllo	Totali
Direttivo	414	30	59	503
Concetto	876	160	74	1.110
Esecutivo	1.001	270	137	1.408
Ausiliario	242	40	36	318
Operaio	20	—	—	20
Totali	2.553	500	306	3.359

TABELLA *E/2-BIS*

CONTINGENTI NUMERICI DEL PERSONALE DEL RUOLO SEPARATO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Livello	Servizi ed uffici compresi le commissioni permanenti ed i gruppi consiliari (1)
Direttivo	34
Concetto	32
Esecutivo	72
Ausiliario	50
Operaio	—
Totale	188

(1) Alla copertura dei posti riservati ai gruppi, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11, sarà provveduto con decreto del presidente del consiglio regionale su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata su designazione vincolante dei presidenti dei rispettivi gruppi consiliari.

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **43**.

Contributo annuo della Regione al centro oncologico per la ricerca, l'accertamento, la profilassi e la prevenzione delle neoplasie, istituito presso la fondazione Senatore Pascale di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, allo scopo di concorrere alla tutela sanitaria della popolazione contro le malattie sociali, in particolare per quanto attiene alla promozione ed al pontenziamento della medicina preventiva, ai sensi dell'art. 7 dello statuto e dell'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, accorda un contributo annuo di lire 100 (cento) milioni al centro oncologico per la ricerca, l'accertamento, la profilassi e la prevenzione delle neoplasie, istituito dalla fondazione Senatore Pascale in Napoli.

Art. 2.

La giunta è autorizzata ad erogare il contributo di cui al precedente art. 1, in misura del 50% all'inizio dell'anno finanziario, su richiesta del centro e su presentazione, da parte del medesimo, del proprio bilancio di previsione approvato dai competenti organi.

Il rimanente 50% viene erogato dalla giunta entro il 31 dicembre su presentazione, da parte del centro, del rendiconto di gestione e di una relazione illustrativa dell'impiego del contributo della Regione e sui risultati dell'attività svolta.

Art. 3.

Il centro è tenuto ad assicurare servizi a carattere preventivo per il riconoscimento precoce delle neoplasie e degli stati di predisposizione alle stesse.

Il centro è tenuto, altresì, ad allestire un servizio statistico-epidemiologico ed a promuovere, d'intesa con i consorzi provinciali per la lotta contro i tumori operanti in Campania, ogni utile iniziativa diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica alla prevenzione della malattia.

La giunta, tramite gli uffici dell'assessore alla sanità, esercita, sull'attività del centro, in particolare per quanto si riferisce all'utilizzazione del contributo della Regione ed al rispetto degli adempimenti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, funzioni di controllo e di vigilanza.

In caso di inadempienza o di insoddisfacente funzionamento del centro, la giunta può proporre al consiglio motivata proposta di revoca totale o parziale e conseguente recupero del contributo erogato.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in ragione d'annue lire 100 milioni, si provvede per il 1975 mediante riduzioni di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3352, titolo II, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975: « Fondo globale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante la iscrizione della somma di lire 100 milioni al cap. 3127, titolo II, sezione XI, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: « Contributo annuo della Regione al centro oncologico per la ricerca, l'accertamento, la profilassi e la prevenzione delle neoplasie, istituito presso la fondazione Senatore Pascale di Napoli ».

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **44**.

Modificazione dell'art. 39 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, concernente: « Piano regionale di sviluppo zootecnico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 39 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, concernente: « Piano regionale di sviluppo zootecnico », è sostituito dal seguente:

« La presente legge regionale, salvo i rapporti esauriti, sarà modificata con apposito provvedimento legislativo, in conformità degli eventuali emendamenti che potranno essere richiesti in via definitiva dalla commissione della Comunità economica europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **45**.

Legge regionale 1° aprile 1975, n. 13: « Disciplina dei mercati all'ingrosso » - Rettifica del secondo comma dell'art. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ultimo rigo del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 1° aprile 1975, n. 13, concernente « la disciplina dei mercati all'ingrosso » pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 9 aprile 1975, il n. 3352 viene sostituito con il n. 3353.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **46**.

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei prestiti agevolati previsti dalle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 10, 2 gennaio 1974, n. 1 e 4 settembre 1974, n. 46, per l'annata agraria 1975-76 e con decorrenza dal 1° ottobre 1975, è autorizzata la spesa di lire 2.615 milioni.

I prestiti di cui al precedente comma, qualora siano concessi ad imprenditori agricoli singoli, non possono superare l'importo di lire 10 milioni.

Art. 2.

Il concorso regionale sui prestiti di cui al precedente articolo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 3.

All'onere di lire 2.615 milioni derivante dall'applicazione della presente legge regionale si farà fronte con i fondi assegnati dalla regione Campania, ai termini dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a provvedere, con decreto, alle necessarie variazioni degli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1975.

Art. 4.

Le somme di cui alla presente legge non impiegate nello anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **47**.

Concessione di contributi per l'elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 4 dello statuto e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, la Regione contribuisce alle spese sostenute dai comuni per l'elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita con contributi in conto capitale.

Art. 2.

I contributi sono concessi:

a) ai comuni singoli con popolazione legale, secondo i dati dell'ultimo censimento, inferiore a 5000 abitanti;

b) ai comuni, quale che sia la popolazione legale, che si associno per pervenire alla formazione dei singoli piani inserendoli in una più vasta dimensione a carattere comprensoriale;

c) ai comuni compresi nelle comunità montane.

Art. 3.

L'ammissione al contributo è subordinata:

a) per i comuni di cui all'art. 2, lettera *b*), alla rispondenza dell'ambito territoriale interessato alle finalità generali di razionalizzazione delle attività distributive; in proposito si pronuncia la giunta regionale, sentita la commissione regionale per il commercio di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) per i comuni compresi nelle comunità montane, alla rispondenza del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al piano di sviluppo delle comunità montane.

Nell'elaborazione dei piani si dovranno osservare le indicazioni di urbanistica commerciale approvate dagli organi della Regione ai sensi dell'art. 32 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Art. 4.

Le domande per la concessione del contributo devono essere indirizzate dai comuni interessati al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale e corredate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del comune con la quale viene deciso di procedere all'elaborazione del piano;

b) copia della deliberazione di assegnazione dell'incarico per la formazione del piano;

c) copia delle deliberazioni relative all'approvazione del preventivo di spesa e all'imputazione della stessa al corrispondente capitolo di bilancio;

d) limitatamente ai comuni di cui all'art. 2, lettera *b*), relazione illustrativa sulla scelta dell'ambito territoriale, contenente tutte le indicazioni utili alla valutazione di cui all'art. 3, lettera *a*).

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al commercio, delibera sulla concessione del contributo sentita la commissione regionale per il commercio.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 2, possono essere concessi nella misura massima del 50 % della spesa complessiva effettivamente sostenuta dai comuni quale risulta dalle relative delibere.

Per i comuni di cui all'art. 2, lettera *a*), i contributi non possono superare l'importo di L. 500.000.

Per i comuni di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), i contributi non possono comunque superare l'importo di L. 1.000.000 per ciascun comune.

Ai comuni di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), è riservato, compatibilmente con le richieste pervenute, il 50 % del finanziamento della presente legge.

Ai commissari nominati dal presidente della giunta regionale nei casi previsti dall'art. 21 della legge 426, la giunta regionale può deliberare la liquidazione delle spese complessive sostenute per la redazione del piano secondo le modalità che saranno in merito adottate, sentita la commissione regionale per il commercio.

Art. 6.

L'erogazione del contributo ha luogo:

per il 50 % all'atto dell'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale che ammette al contributo sulla base del preventivo di spesa;

per il 50 % all'atto della trasmissione alla giunta regionale dei piani approvati dai singoli consigli comunali e delle delibere di liquidazione delle spese.

Per i comuni di cui all'art. 2, lettera *b*), l'erogazione della seconda rata è subordinata all'approvazione, da parte di ciascun consiglio comunale, di norme e direttive riguardanti l'intero territorio interessato, nonchè alla presentazione di altrettante relazioni dalle quali risulti la coerenza di ogni piano con le indicazioni elaborate a livello comprensoriale.

La rispondenza degli elaborati di cui al precedente comma alle finalità della presente legge, è valutata dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per il commercio.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 500 milioni, che farà carico al cap. 1226 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **48**.

Contributi finanziari e controlli amministrativi nel settore della bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire al superamento delle difficoltà finanziarie in cui versano i consorzi di bonifica della Campania, sostenendone l'attività volta a realizzare una rapida ed efficiente attuazione dei programmi regionali di intervento nel settore, con particolare riferimento a quelli finanziati con le leggi regionali 22 luglio 1974, n. 27 e 22 luglio 1974, n. 28, la regione Campania può concedere ai predetti consorzi un contributo in conto capitale rapportato all'entità del disavanzo della gestione registratosi al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

Al fine di sostenere i programmi dei consorzi di bonifica intesi a realizzare l'adeguamento e la realizzazione degli impianti collettivi di irrigazione, l'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 27, è integrato dal seguente comma:

« Qualora l'esercizio irriguo abbia avuto inizio da oltre 5 anni senza che sia stato raggiunto l'economico impiego dell'acqua, la Regione può concedere contributi nelle spese consortili di esercizio, fino ad un massimo del 30 % delle spese stesse, a quei consorzi che dimostrino di avere in corso di realizzazione iniziative volte a raggiungere l'economico impiego delle acque ».

Art. 3.

In attesa di una organica normativa regionale sulla riorganizzazione dei consorzi di bonifica e sull'esercizio nei loro riguardi delle funzioni di tutela e vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, i controlli amministrativi sugli atti dei consorzi predetti vengono effettuati:

a) dalla giunta regionale, su porposta dell'assessore per la agricoltura, per gli atti emanati dai consorzi di bonifica ai sensi degli articoli 60, 61 e 63, primo comma, della legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni;

b) dalle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo, competenti per territorio, tenuto conto della sede amministrativa dei consorzi di bonifica, per gli atti emanati ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, se dall'esame delle deliberazioni le sezioni provinciali del comitato regionale di controllo rilevino delle irregolarità non eliminabili con l'esercizio dei poteri di cui all'art. 63 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ne danno comunicazione all'assessore per l'agricoltura che riferisce, per i provvedimenti di competenza, alla giunta regionale.

Art. 4.

Alla erogazione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge si provvederà con decreto del presidente della giunta, nell'ambito di un programma di riparto dei fondi disponibili approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore per l'agricoltura sentita la commissione consiliare competente.

Alla determinazione del disavanzo di cui al precedente articolo 2 si perverrà mediante accertamenti amministrativi che saranno svolti da due funzionari dell'assessorato per l'agricoltura alla presenza di un rappresentante designato dalla unione regionale delle bonifiche campane.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, fissato in lire 400 milioni, si farà fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2672, titolo II, sezione VII, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975.

In conseguenza sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975: titolo II, sezione VII, cap. 2672 « Interventi per opere di bonifica integrale » riduzione da L. 6.000.000.000 a L. 5.600.000.000, cap. 2685 (di nuova istituzione) « Contributi finanziari ai consorzi di bonifica » stanziamento lire 400 milioni.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **49**.
Provvidenze a favore dei sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione spiega interventi a favore dei sordomuti per tutelarne gli interessi morali e materiali e contribuire al conseguimento degli scopi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, nell'ambito del territorio regionale.

In particolare la Regione interviene:

a) per assicurare un programma organico di provvidenze a favore della categoria tenendo conto delle condizioni di bisogno e delle particolari esigenze derivanti dalle infermità;

b) perché venga attuato da parte dell'E.N.S. un censimento periodico inteso ad accertare il numero effettivo dei sordomuti, nonchè la loro condizione socio-economica;

c) perchè siano svolti adeguati programmi annuali di propaganda e di profilassi contro l'infermità;

d) per la promozione di servizi atti a favorire l'istruzione e l'aggiornamento dei sordomuti per una loro effettiva partecipazione alle attività lavorative ed alla vita sociale della Regione;

e) per l'acquisto di materiale didattico speciale, apparecchi auditivi ed altri strumenti di lavoro;

f) per la creazione di un centro diagnostico regionale da istituirsi presso un ente ospedaliero nel quadro della programmazione ospedaliera e sanitaria regionale;

g) per ogni altra attività promozionale sul piano sociale-culturale e sportivo, nonchè per l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali esigenze dei sordomuti.

Art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente è istituito un fondo regionale di lire 50 milioni da erogare, sotto forma di contributo annuo di lire 15 milioni, a favore dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti della Campania; e di lire 35 milioni da spendersi da parte della giunta regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo.

Il contributo è concesso, con decreto del presidente della giunta regionale, alla presidenza del comitato regionale E.N.S. della Campania ed è ripartito tra le cinque sezioni provinciali operanti nella Regione, in misura proporzionale al numero dei sordomuti iscritti e residenti nelle rispettive province.

Art. 3.

Il comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti deve presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, alla giunta regionale della Campania, il programma delle attività, distinte per ciascuna sezione provinciale, che intende svolgere nell'anno successivo, ed entro il 31 maggio di ogni anno, il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente debitamente approvato dagli organi statutari.

La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti a rettificare il programma annuale delle attività.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in ragione d'anno in lire 50 milioni, si provvede per il 1975 mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1896, titolo I, sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 50 milioni al cap. 1563, titolo I, sezione XI, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Provvidenze a favore dei sordomuti ».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, secondo comma, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **50**.
Provvedimenti per il trattamento globale dell'emofilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania promuove con la presente legge, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249 e del decreto ministeriale 12 giugno 1972, e fatte salve le competenze proprie del Ministero della sanità, l'istituzione di centri ospedalieri nell'ambito del proprio territorio, per la diagnosi e terapia delle sindromi emofiliche e similemofiliche.

Art. 2.

Ciascun centro persegue il fine fondamentale di assicurare ai malati emofilici servizi idonei e moderni, garantendo l'assistenza sanitaria gratuita.

Il centro ha le seguenti finalità:

a) curare la ricerca e l'accertamento dei casi di malattia e degli stati di predisposizione alla malattia;

b) attuare le misure di profilassi e prevenzione;

c) erogare prestazioni ambulatoriali e domiciliari a favore degli ammalati;

d) curare, quando si rende necessario, il ricovero degli ammalati in ospedale;

e) effettuare i controlli sanitari periodici dei soggetti affetti dall'emofilia e stabilizzati;

f) eseguire studi e ricerche sull'origine della malattia sociale di cui si occupa e curare la propaganda e l'educazione sanitaria per tutti gli aspetti connessi all'emofilia.

Art. 3.

Ogni centro provvede all'assistenza ambulatoriale e domiciliare dei soggetti emofilici e ne cura quella ospedaliera.

Il centro assicura, in particolare, le seguenti prestazioni:

1) servizio diagnostico della natura e dell'entità della alterazione emostatica;

2) servizio terapeutico ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare a seconda delle necessità dei malati;

3) servizio per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e preparazione dei suoi derivati più idonei per il trattamento degli emofilici;

4) servizio di rieducazione e riabilitazione psicofisica.

Art. 4.

I centri per l'attività di cui al precedente art. 3 sono dotati, nell'ambito dell'organico ospedaliero, di personale medico, non medico ed ausiliario sufficiente.

I centri si avvalgono, nei casi di necessità, di tutta l'organizzazione ospedaliera al fine dell'assistenza sanitaria ai soggetti emofilici.

Art. 5.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla stipula delle convenzioni con gli enti ospedalieri per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1896, titolo I, sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 100 milioni al cap. 1562, titolo I, sezione XI, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Interventi per il trattamento globale dell'emofilia ». L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, secondo comma, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 51.

Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni professionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali operanti a livello regionale ed in tutte le province della Campania.

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione professionale dei quadri artigiani, alla propaganda e divulgazione dello sviluppo dell'associazionismo, alla organizzazione di convegni, congressi, seminari di studio, nonchè per l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale e professionale a favore dei propri iscritti e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo dell'impresa artigiana campana singola o associata.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, secondo le disponibilità di bilancio e su conforme deliberazione della giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle associazioni interessate presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente articolo 2 sono annualmente ripartiti, tra le associazioni di cui all'art. 1, nel modo seguente:

a) per il 25 % alle associazioni regionali proporzionalmente alla rappresentatività;

b) per il 75 % alle rispettive organizzazioni provinciali in proporzione diretta al volume di attività ed all'ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le commissioni provinciali dell'artigianato.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 60 milioni.

Titolo II

Art. 5.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei patronati ed enti giuridicamente riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione di associazioni professionali degli artigiani e abbiano, quindi, fra i loro scopi istituzionali quello dell'assistenza in genere a favore degli artigiani.

Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 40 milioni.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali degli enti di cui all'art. 5 presentate entro il 31 ottobre dello anno precedente.

I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente articolo 5 sono assegnati, agli enti aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

Art. 7.

Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1975, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni successivi, il presidente della giunta regionale provvederà, su conforme deliberazione della giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 1896, titolo I, sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 100 milioni al cap. 1791, titolo I, sezione XII, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Provvidenze a favore delle associazioni professionali e dei loro istituti di patronato ».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **52.**

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale n. 19 del 16 novembre 1973: provvidenze per costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare la costruzione di impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri e di impianti turistici complementari e di migliorare quelli esistenti, onde qualificare maggiormente l'offerta turistica della Campania, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale ad enti pubblici e ad operatori privati nei limiti e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le opere di ristrutturazione, ammodernamento, miglioramento, ampliamento di alberghi, escluso quelli classificati di lusso, di pensioni, locande, villaggi turistici, autostelli, aziende della ristorazione, campeggi, case per ferie, alberghi per la gioventù, rifugi montani, stabilimenti termali e balneari, nonché per opere di trasformazione e adattamento di immobile preesistente ad uso di albergo, pensione, casa per ferie, albergo per la gioventù, rifugio montano e azienda della ristorazione, la Regione concede agli operatori turistici di cui all'art. 1 un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 15% sull'intero capitale impiegato.

Art. 3.

Per la costruzione, la realizzazione e la ristrutturazione di immobili destinati alla ristorazione, di campeggi, di villaggi turistici, di case per ferie, di alberghi della gioventù, di rifugi montani, di stabilimenti termali e balneari, di opere, servizi ed impianti turistici complementari, compresi impianti sportivi e ricreativi o comunque, atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo, la Regione concede agli operatori turistici di cui all'art. 1 un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 15% dell'intero capitale impiegato.

Art. 4.

Per le opere di arredamento e rinnovo di arredamento di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, di pensioni, locande, villaggi turistici, autostelli, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi montani e aziende della ristorazione, stabilimenti balneari e termali, la Regione concede agli operatori turistici di cui all'art. 1 un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25% sull'intero capitale impiegato.

Art. 5.

Per gli alberghi di terza e quarta categoria, le pensioni di seconda e terza categoria e per gli esercizi ricettivi classificati locande, attrezzature villaggistiche delle associazioni democratiche del tempo libero e di associazioni sindacali o professionali, aderenti ad enti a carattere nazionale, che presentino progetti di ristrutturazione ed ammodernamento di cui al precedente art. 2, viene concesso un contributo aggiuntivo del 30% se tali progetti prevedono il potenziamento dei servizi igienici fino al raggiungimento minimo dell'80% rispetto al numero delle camere o posti letto.

Art. 6.

Le opere di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 se realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1953, n. 991, e successive modificazioni, potranno godere di un contributo aggiuntivo del 10%.

Art. 7.

Quando le iniziative di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, siano assunte totalmente o prevalentemente da enti pubblici, il contributo previsto può essere aumentato del 50%.

Art. 8.

Alle comunità montane e ai comuni singolarmente o in forma associata la Regione rimborsa il cento per cento della somma erogata per la acquisizione o l'esproprio, a termini di legge, del suolo da destinare in concessione ad associazioni turistiche, sindacali e del tempo libero, senza scopo di lucro, aderenti ad organizzazioni a carattere nazionale che intendano realizzare le opere di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Le aree da acquisire o da espropriare a termini di legge debbono essere previste negli strumenti urbanistici comunali generali o parziali, specialmente nella pratica attuazione di quanto previsto dalla legislazione in materia.

Quando la richiesta viene avanzata da più comuni comunque associati, l'acquisizione o l'esproprio delle aree di cui al precedente comma deve riguardare aree con termini che nello insieme evidenzino un comprensorio intercomunale a fini turistici o di protezione dell'ambiente.

Art. 9.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono corrisposti ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere, degli impianti e della relativa spesa.

Tale controllo è effettuato dall'assessorato per il turismo.

Art. 10.

Gli interessati delle concessioni di cui sopra dovranno presentare apposita domanda diretta al presidente della giunta regionale, corredata del progetto di massima dell'opera, del preventivo di spesa e di una relazione tecnica e, per i lavori di arredamento e rinnovo di arredamento, da una relazione tecnica illustrativa accompagnata dalle copie delle relative fatture, nonché delle dichiarazioni del richiedente che per la medesima opera non abbia usufruito di altro contributo da parte di enti pubblici, dell'atto di acquisto o di espropriazione del terreno e dell'atto di concessione agli enti di cui al precedente art. 8.

Le domande e la documentazione allegata dovranno essere presentate tramite gli enti provinciali per il turismo entro la cui giurisdizione territoriale si prevede l'esecuzione dell'opera.

Gli enti, nel trasmettere la domanda alla Regione, dovranno far pervenire una prima sommaria relazione con il proprio motivato parere.

Art. 11.

I contributi sono concessi con provvedimenti della giunta regionale della Campania, previo parere di una commissione, nominata con decreto del presidente della giunta, e composta:

dall'assessore regionale per il turismo che la convoca e la presiede;

dall'assessore regionale all'urbanistica o da un suo delegato;

dall'assessore regionale alla programmazione o da un suo delegato;

da un rappresentante degli enti provinciali per il turismo della Regione;

da un rappresentante dell'associazione regionale albergatori;

da un rappresentante dell'associazione regionale pubblici esercizi;

da un rappresentante dell'associazione regionale agenzie di viaggio;

da un rappresentante delle camere di commercio della Regione;

da un rappresentante di organizzazioni operanti nel territorio regionale, senza fini di lucro, per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'assessorato regionale per il turismo.

Art. 12.

Del provvedimento di giunta è data comunicazione ai richiedenti che entro i successivi sessanta giorni devono presentare, a pena di decadenza, agli uffici dell'assessorato al turismo:

a) il progetto esecutivo dell'opera ammessa al contributo;

b) consuntivo di spesa;

c) gli adempimenti amministrativi e le licenze varie necessarie all'esecuzione dell'opera.

Sulla base di tale documentazione e delle risultanze dello accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere e degli impianti e della spesa relativa da parte dell'assessorato per il turismo ai sensi del precedente art. 9, e previa acquisizione della documentazione relativa al vincolo di destinazione di cui al successivo art. 14, il presidente della giunta regionale dispone, su conforme deliberazione della giunta stessa, con proprio decreto, l'assegnazione del contributo ed il relativo pagamento in unica soluzione.

Art. 13.

Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta stessa, qualora, in sede di collaudo, venga accertata una diminuzione della spesa ammissibile.

Con le stesse forme la concessione può essere revocata:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata conformemente al progetto;

b) quando vengono riscontrate irregolarità contabili nello accertamento della spesa;

c) qualora, prima che siano trascorsi gli anni previsti per il vincolo alberghiero, venga mutata la destinazione del bene o vengano apportate ad esso modificazioni di struttura, senza preventiva autorizzazione del presidente della giunta regionale;

d) qualora, la dichiarazione fatta dal beneficiario ai sensi del secondo comma dell'art. 10, risulti non vera o inesatta, comunque, in ogni caso di accertata violazione del divieto di cui all'art. 14.

La revoca del contributo comporta il recupero della somma erogata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di assegnazione per un periodo di dieci anni a partire dalla data del decreto stesso.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

Allorchè i beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici o organismi che operano senza scopo di lucro, a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione di contributo. Il presidente della giunta regionale, su conforme decisione della giunta medesima, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando si accerti l'impossibilità della destinazione o la non convenienza di essa e sempre dietro rimborso della somma residua proporzionale agli anni di vincolo.

Art. 15.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge:

1) tutte le opere iniziate dopo il 1° aprile 1972;

2) tutte le opere per le quali sia stata presentata domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, purchè le provvidenze stesse non siano state concesse; per queste ultime opere gli interessati dovranno produrre nuova istanza volta ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge, utilizzando la documentazione eventualmente già prodotta, purchè ancora efficace allo atto della nuova presentazione da effettuarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 2 miliardi per il 1975 si farà fronte con apposito stanziamento da iscriversi al cap. 2908, titolo II, sezione IX del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975, alla copertura del quale si provvederà con il ricavo di un mutuo che sarà assunto ai sensi della legge regionale:

« Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975 ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta medesima, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 17.

Le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per le iniziative turistiche alberghiere e per opere, impianti e servizi complementari non sono tra loro cumulabili.

Norma transitoria

Art. 18.

Le domande presentate dagli operatori turistici ai sensi della precedente normativa possono essere riesaminate secondo le modalità e per le tipologie previste dalla presente modifica purché gli stessi, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, ne facciano richiesta al presidente della giunta regionale tramite l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, utilizzando la documentazione già presentata, purché ancora valida.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 53.
Interventi per favorire l'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, in armonia con il proprio statuto, si propone di sostenere attività agrituristiche allo scopo di integrare i redditi degli operatori agricoli, di valorizzare i prodotti tipici delle diverse zone, di sviluppare rapporti più frequenti fra città e campagna, nonchè di esaltare le tradizioni di cultura e folklore del mondo rurale.

Art. 2.

Presso ciascuna amministrazione proviniale o comunità montana della regione Campania è istituito l'elenco degli operatori agrituristici.

Sono iscritti nell'elenco i conduttori di aziende agricole che, singolarmente o in forma associata, intendono valorizzare le specialità agrituristiche delle aziende stesse.

L'iscrizione nell'elenco è decisa dall'apposita commissione di cui al successivo art. 3, su domanda degli interessati diretta al presidente dell'amministrazione provinciale o al presidente della comunità montana a seconda che l'azienda ricada in zone esterne a quelle delle comunità montane oppure in zone montane, e fatte salve le norme relative alle eventuali concessioni e licenze del caso.

Nella domanda deve essere specificata l'attività agrituristica che si intende svolgere, indicando anche i requisiti che l'azienda possiede allo scopo.

Art. 3.

La commissione per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici è istituita con provvedimento della giunta provinciale o della giunta esecutiva della comunità montana ed è composta da un consigliere provinciale o da un consigliere di comunità montana che la presiede e da sei esperti di cui tre su proposta degli enti provinciali del turismo e tre su proposta delle associazioni di categoria della zona.

La commissione rilascia agli operatori iscritti nell'elenco un certificato di operatore agrituristico nel quale risultano indicati, in particolare, il tipo di attività i limiti e le modalità di esercizio della stessa.

Art. 4.

Gli operatori agrituristici possono:

a) beneficiare di contributi in conto capitale di cui al successivo art. 6;

b) godere delle attività promozionali e di propaganda svolte dalle amministrazioni provinciali, dalle comunità montane e da altri enti o associazioni.

L'operatore turistico ha l'obbligo:

a) di esporre al pubblico il certificato di iscrizione nello apposito elenco;

b) di praticare l'agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

Art. 5.

L'operatore agrituristico che per qualsiasi motivo venga meno agli obblighi di cui al precedente art. 4 o del quale si accerti la perdita dei requisiti, è cancellato dall'elenco con provvedimento della giunta provinciale o della comunità montana che lo adotta sentita la commissione di cui all'art. 3 o su proposta della stessa.

La cancellazione all'elenco comporta l'obbligo della restituzione dei contributi di cui al successivo art. 6 sempre che la stessa sia disposta entro e non oltre cinque anni dall'avvenuta erogazione.

Art. 6.

Agli operatori iscritti nell'elenco, le giunte provinciali e le giunte esecutive delle comunità montane sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) sistemazione ed arredamento di stanze o di alloggi da destinarsi all'utilizzo turistico; nonchè il miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche, idriche e telefoniche;

b) sistemazione ed arredamento dei fabbricati aziendali o sociali e dei locali e relative attrezzature per la vendita al dettaglio o per il consumo in loco dei prodotti propri della azienda.

I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con altri analoghi benefici erogati dall'intervento pubblico e sono concessi di preferenza ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e affittuari, singoli o associati.

Ai comuni ed alle associazioni di operatori agrituristici possono essere concessi contributi per l'attività di promozione e di propaganda delle iniziative agrituristiche, per corsi di addestramento ed aggiornamento professionale nonchè per la realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero ubicati in zone rurali a servizio anche delle famiglie insediate in case sparse o in borgate.

Art. 7.

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6 sono determinati nella misura di L. 600.000 per ogni posto letto realizzato e fino ad un massimo di 10 posti letto.

I contributi di cui alla lettera *b*) possono essere concessi nella misura massima del 60% della spesa ammissibile e comunque non oltre l'importo di L. 3.000.000.

Nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, o di particolare depressione economica ai sensi dell'art. 7 lettera *c*) della legge 26 giugno 1965, n. 717, la misura del contributo indicata nei precedenti commi è elevata rispettivamente a L. 700.000 per posto letto ed al 75% della spesa ammissibile.

La misura del contributo per le iniziative di cui all'ultimo comma dell'art. 6 non può superare il 50% della spesa preventivata.

Art. 8.

Le domande di contributo di cui all'art. 6 indirizzate rispettivamente al presidente delle amministrazioni provinciali ed ai presidenti delle comunità montane, devono essere corredate:

a) per le opere di cui alla lettera *a*) del preventivo di spesa accompagnato da una relazione tecnico-economica;

b) per le opere di cui alla lettera *b*) da un progetto esecutivo accompagnato da relazione tecnico-economica;

c) per le iniziative di cui all'ultimo comma dell'art. 6, da una relazione illustrativa del programma di attività con il relativo preventivo di spesa.

Art. 9.

La erogazione dei contributi potrà essere disposta in via anticipata nei limiti del 70% dell'ammontare.

Per la rimanente quota la erogazione avverrà previo accertamento della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, la giunta provinciale o la giunta esecutiva delle comunità montane delibera il recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 10.

Le amministrazioni provinciali e le comunità montane possono delimitare zone agrituristiche da valorizzare in modo unitario ed integrato, anche su proposta di consorzi intercomunali, associazioni ed enti operanti nel settore.

Per ciascuna delle zone di cui al precedente comma viene elaborato un programma di interventi che deve essere eseguito da consorzi intercomunali, enti od associazioni operanti nel settore.

Art. 11.

Le amministrazioni provinciali e le comunità montane entro il 30 settembre di ogni anno formulano il programma degli interventi per le iniziative indicate nei precedenti articoli 6 e 10 per l'anno successivo.

I programmi sono inviati per l'approvazione alla giunta regionale.

L'approvazione è disposta sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale.

Con lo stesso provvedimento di approvazione è disposto l'accreditamento alle amministrazioni provinciali ed alle comunità montane dei fondi necessari per la realizzazione dei programmi stessi.

Gli enti indicati nel precedente comma iscriveranno le somme erogate nelle contabilità speciali dei propri bilanci.

Art. 12.

Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni provinciali e le comunità montane inviano alla Regione il rendiconto economico-finanziario dei fondi assegnati, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sulle esigenze future.

Art. 13.

Allo scopo di salvaguardare l'agrumicoltura della penisola sorrentina e delle isole, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende agricole ricadenti nelle zone predette che intendono procedere alla sostituzione delle piante di limone colpite dal mal secco o da marciume radicale, un contributo *una tantum* di L. 10.000 per ogni pianta sostituita elevabile a L. 15.000 quando le aziende sono condotte da coltivatori diretti.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere a favore di cooperative di produttori un contributo a fondo perduto del 30% della spesa ritenuta ammissibile per la lotta ai parassiti animali e vegetali delle colture agrumarie ricadenti nei territori indicati nei precedenti commi.

I benefici previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le opere e le iniziative volte alla tutela ed alla salvaguardia di altre colture arboree ritenute di particolare

valore paesistico o di interesse agrituristico nei piani urbanistici comprensoriali o nei piani zonali di sviluppo agricolo.

Le domande intese ad ottenere il beneficio di cui al presente articolo vanno presentate agli ispettorati provinciali della agricoltura competenti per territori.

Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge a partire dall'esercizio finanziario in corso e autorizzata una spesa annua di lire 100.000.000 così ripartita:

a) L. 80.000.000 per gli interventi indicati nei precedenti articoli 6 e 10;

b) L. 20.000.000 per gli interventi indicati nel precedente art. 13.

La somma complessiva di L. 100.000.000 farà carico al capitolo 2910 del bilancio di previsione con prelevamento dal capitolo 3353 che pertanto risulta ridotto di L. 100.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi gli stanziamenti saranno previsti in appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere utilizzate nell'anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 54.

Integrazione e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 - Provvedimenti in favore della bieticoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, è integrata dal seguente art. 6-*bis*:

« Al fine di promuovere il miglioramento delle tecniche di coltivazione della barbabietola da zucchero, per favorirne il rilancio attraverso l'incremento quanti-qualitativo e l'abbassamento dei costi di produzione, alle aziende singole e associate, ed in particolare a quelle diretto-coltivatrici, possono essere concessi contributi nella misura massima di L. 80.000 per ogni ettaro impegnato dalla coltura per la realizzazione di programmi volti al conseguimento dei fini predetti.

Le domande intese a fruire dei benefici di cui al comma precedente vanno presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Le domande potranno essere presentate anche da associazioni che dispongono di espresso mandato da parte dei coltivatori interessati.

Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvederanno gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nell'ambito dell'attuazione dei programmi annuali, di cui all'art. 7 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, concernente: interventi a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi prestiti agevolati di esercizio con il concorso della Regione nel pagamento degli interessi per le spese di conduzione di aziende agrarie associate, di stalle sociali, nonché di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Il concorso della Regione è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397, e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ed eventuali successive modificazioni.

Sui prestiti accordati alle cooperative agricole e loro consorzi per la corresponsione di acconti ai soci conferenti può essere concesso un contributo regionale fino alla misura massima, in ragione d'anno, del 10 % della somma concessa a prestito e comunque tale che a carico dei beneficiari resti un tasso d'interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di cui ai commi precedenti.

Nella determinazione delle somme da concedere a prestito ai sensi dei commi precedenti potranno essere tenute presenti anche le spese derivanti dalla mancata vendita dei prodotti della precedente campagna agraria, dovuta ad obiettive difficoltà di mercato ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 9 novembre 1974, n. 60, sono sostituiti dai seguenti:

« Con il programma di cui al successivo art. 10 è determinata annualmente la somma con la quale la Regione concorre al fondo regionale per la cooperazione agricola.

Le modalità relative alla costituzione ed alla gestione del fondo, da affidare all'ente di sviluppo in Campania, sono demandate ad apposita regolamentazione da approvarsi dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta ai contributi possono essere concessi anche mutui integrativi al tasso agevolato fissato ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ed eventuali successive modificazioni, per la durata di 20 anni e per l'importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso ».

Art. 4.

Dopo l'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, è aggiunto il seguente:

« Art. 13-*bis*. — L'ente di sviluppo in Campania, nell'ambito dei compiti istituzionali di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, è autorizzato a dare attuazione ad un programma per la concessione, *una tantum*, di contributi straordinari agli organismi cooperativi da esso assistiti a parziale rimborso delle spese di gestione, nel caso in cui detti organismi abbiano subito perdite imputabili ad avviamento iniziale, calamità naturali ed a difficoltà di mercato, nonché per la copertura di perdite subite dall'ente stesso nella gestione diretta di iniziative attuate in forza dell'art. 3, lettera *d*) della citata legge 14 luglio 1965, n. 901.

Il programma di cui al comma precedente dovrà essere sottoposto all'approvazione della giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione di detto programma è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1975 ».

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, è autorizzata per l'esercizio 1975 la spesa di lire 400 milioni, in aggiunta alla spesa di lire 1.300 milioni autorizzata dall'art. 14 della predetta legge regionale.

Art. 6.

All'onere di complessive lire 1.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2668, titolo II, sezione VII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

In conseguenza sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975:

Titolo II - Sezione VII

Cap. 2665. — Finanziamento ente di sviluppo in Campania (legge 15 luglio 1965, n. 901): aumento da L. 2.800.000.000 a lire 3.400.000.000.

Cap. 2668. — Concorso regionale nella concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura: riduzione da L. 1.000.000.000 a... per memoria.

Cap. 2674. — Interventi a favore della cooperazione agricola (seconda quota del programma triennale della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60): aumento da L. 1.300.000.000 a lire 1.700.000.000.

Art. 7.

Il primo comma dell'art, 15 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali di cui al secondo comma dell'articolo 8 è fissato il limite annuale d'impegno di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 ».

Art. 8.

L'art. 17 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, è sostituito dal seguente:

« Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 ».

Art. 9.

L'art. 21 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, è sostituito dal seguente:

« La presente legge, salvo i rapporti esauriti, sarà modificata con apposito provvedimento legislativo, in conformità degli eventuali emendamenti che potranno essere richiesti in via definitiva dalla commissione della comunità economica europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ».

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 56.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 maggio 1974, n. 20: « Interventi regionali per manifestazioni e per agevolare ed incrementare la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti ed attrezzature sportive ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il disposto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è sostituito dal seguente:

« *a*) la concessione a favore delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali:

di garanzia, nella misura del 50 % della spesa ammessa per l'ammortamento dei mutui contratti al fine di realizzare o migliorare gli impianti sportivi;

di contributi in capitale dell'altro 50 % della spesa ammessa ».

Art. 2.

Il disposto di cui al punto 1) dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è integrato dopo le parole « dell'importo totale » dalle seguenti: « dell'opera ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è così modificato:

« Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 5, la giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'assessore competente, determina le concessioni di garanzia concedibili ed ammette gli enti interessati al beneficio del contributo in capitale di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), nei limiti delle disponibilità risultanti rispettivamente dal precedente art. 3 e dal successivo art. 11 ».

Art. 4.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è inserito l'art. 6-*bis*:

« L'erogazione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 sarà effettuata contestualmente alla liquidazione dei certificati di avanzamento dei lavori in ragione del 50% dell'importo dei certificati stessi, vistati dall'ufficio del genio civile e dal servizio impianti sportivi del C.O.N.I. provinciale, dai quali risulti che l'esecuzione delle opere e la relativa spesa sono conformi al piano tecnico-finanziario che ha formato oggetto dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è così modificato:

« I contributi anzidetti non possono eccedere l'importo di lire 5 milioni per ogni impianto appartenente alle province, ai comuni, ai consorzi tra enti locali ovvero per ciascun sodalizio beneficiario ».

Art. 6.

L'importo dei contributi in capitale da erogare per la causale di cui all'art. 1 della presente legge è contenuto nei limiti dell'annuale fondo di lire 2 miliardi.

Il fondo di cui al punto 2) dell'art. 11 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 20, è elevato da L. 500.000.000 a L. 626.916.240.

Art. 7.

La decorrenza della estinzione del prestito di cui alla legge 20 agosto 1974, n. 42, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa dal 1° gennaio 1975, è differita al 1° gennaio 1976, per la correlativa differita somministrazione del mutuo all'anno 1975.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in L. 2.126.916.240, si provvede con la seguente variazione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975:

In aumento:

TITOLO II - SEZIONE II
Rubrica n. 3 - Categoria X

Cap. 2216. — Contributi *una tantum* a favore di province, dei comuni e dei consorzi tra enti locali, nonché di istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, per gli impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature (legge regionale 28 maggio 1974, n. 20) + L. 126.916.240

Cap. 2219 (nuovo). — Contributi in capitale in favore delle province, dei comuni o di consorzi tra enti locali per agevolare ed incrementare la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti ed attrezzature sportive, con la dotazione di . . » 2.000.000.000

In diminuzione:

TITOLO I - SEZIONE V
Rubrica n. 3 - Categoria XII

Cap. 602. — Quota interessi 1975 sul prestito quinquennale concesso dal tesoriere per la copertura delle spese connesse al programma di interventi di somma urgenza per la balneazione estiva 1974 . . L. 980.000.000

TITOLO III - SEZIONE I
Rubrica n. 3 - Categoria XIII

Cap. 3570. — Quota capitale 1975 sul prestito quinquennale concesso dal tesoriere per la copertura delle spese connesse al programma di interventi di somma urgenza per la balneazione estiva 1974 . . . . L. 1.146.916.240

Per gli anni successivi, agli oneri di cui sopra, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione alla copertura dei quali si farà fronte con l'incremento del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **57**.
Interventi regionali per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, in relazione alle esigenze di conservazione e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, nell'ambito delle proprie competenze, cura in particolare:

a) la predisposizione ed il finanziamento di piani articolati per aree territoriali omogenee o per province, per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

b) la predisposizione di programmi esecutivi di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco;

c) la elaborazione di programmi per la educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale;

d) la realizzazione delle opere ed iniziative nonchè l'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione degli incendi;

e) la realizzazione dei programmi indicati nei precedenti commi *b*) e *c*);

f) ogni altra iniziativa attribuitale da leggi statali.

I piani, elaborati dalla giunta regionale, di intesa con il comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio e sentite le amministrazioni provinciali e le comunità montane interessate, sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla loro revisione periodica.

Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, si avvale del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato.

Gli interventi previsti nel presente articolo sono eseguiti in concessione dalle province, comunità montane, comuni e loro consorzi, ovvero direttamente dalla Regione.

Art. 2.

I piani devono contenere i seguenti elementi:

a) gli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone;

b) la indicazione della consistenza e della localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;

c) la indicazione di tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;

d) le modalità per la rilevazione dei sinistri;

e) la previsione degli interventi organici di ricostituzione forestale.

Art. 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame ovino, bovino e suino nei boschi, al fine di utilizzare le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di appropriati prodotti chimici;

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

f) le torri e gli altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco;

m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

La giunta regionale provvede alla concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 75 % della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, province, comunità montane, enti e privati per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *m*), quando le stesse non risultino comprese nei piani territoriali, ovvero in pendenza dell'approvazione di questi ultimi.

Per ottenere i benefici di cui al precedente comma gli interessati dovranno presentare istanza corredata da relazione illustrativa ed elaborati tecnici.

La liquidazione del contributo concesso è disposta dalla giunta previo collaudo delle opere.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla pubblicazione di una carta forestale regionale in scala 1:50.000, da servire di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico nonchè per la compilazione dei piani di sviluppo e strumenti urbanistici delle comunità montane.

Art. 5.

I piani indicati nel precedente art. 1 sono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti previsti dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

La giunta regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per la realizzazione degli interventi contenuti nei piani, anche in assenza della loro approvazione da parte degli organi competenti dello Stato, quando ciò sia reso necessario per prevenire incendi nei boschi, nonchè, per ricostituire il patrimonio boschivo stesso.

Art. 6.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, anche ad integrazione di finanziamenti statali non adeguati agli obiettivi da raggiungere, a partire dall'esercizio finanziario in corso, è autorizzata una spesa annua di lire 200 milioni.

Al detto onere si fa fronte per il 1975 mediante riduzione di pari importo del cap. 875 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è istituito sotto il titolo I, sezione VII il cap. 877, con lo stanziamento di lire 200 milioni, denominato « Interventi per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi ».

Agli oneri derivanti per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi capitoli di bilancio.

Resta stabilito che i finanziamenti regionali non sono erogati ad integrazione di quelli statali per singoli opere o interventi.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 7.

Le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge nazionale sugli incendi boschivi del 1° marzo 1975, n. 47 e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio regionale.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. 58.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. 59.

Programma straordinario di investimenti in materiale rotabile per le autolinee urbane ed extraurbane di interesse regionale - Contributi a consorzi fra comuni e province, agli enti locali, alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ed alle imprese private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'ampliamento e l'ammodernamento del materiale rotabile, ad integrazione delle provvidenze già adottate con altre leggi regionali, la giunta regionale può concedere, per il periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1978, contributi, in conto capitale, per l'acquisto di materiale rotabile nuovo per servizi di linea urbani ed extraurbani sia automobilistici che filoviari.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge vengono concessi:

a) ai consorzi fra comuni e province;

b) alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

c) agli enti locali che gestiscono il servizio di trasporto pubblico ivi compresi i casi di emergenza;

d) alle aziende pubbliche o a parziale partecipazione pubblica;

e) alle gestioni commissariali regionali anche per le linee automobilistiche di cui alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 47;

f) alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti nella seguente misura massima:

a) 80 % per i consorzi, enti o aziende interessate di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 2;

b) 40% per le imprese private di cui al punto *f*) del richiamato art. 2.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge non sono cumulabili con quelli che le imprese private, le aziende, gli enti locali ed i consorzi già usufruiscono da parte della Regione o dello Stato per le medesime unità di materiale rotabile.

In caso di subentro nella titolarità delle concessioni da parte di un ente o di azienda pubblica la quota di investimento sovvenzionata ai sensi della presente legge non potrà essere conteggiata ai fini dell'indennizzo.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge, corredate dai piani di investimento relativi alle singole aziende e dalla documentazione necessaria alla istruttoria, dovranno essere presentate alla giunta regionale, tramite l'assessorato ai trasporti della Regione, cui è demandata l'istruttoria ed ogni eventuale valutazione tecnico-finanziaria.

Art. 6.

La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'assessore competente e nei limiti del fondo previsto, previo parere della competente commissione consiliare, delibera l'assegnazione dei contributi straordinari con le eventuali prescrizioni relative alle caratteristiche dei mezzi di trasporto ed alle modalità e condizioni di forniture.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti nella misura fino al 60% sulle entità dei contributi concessi ai singoli richiedenti.

Art. 7.

La giunta regionale, con le modalità che verranno indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico, può iscrivere il contributo concesso ai sensi della presente legge sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli autoveicoli.

L'autorizzazione alla vendita degli autoveicoli, di cui allo art. 25 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è subordinata all'obbligo di reimpiegare il ricavato in investimenti per l'acquisto di materiale rotabile.

Art. 8.

In tutti i casi di trasferimento di aziende o di cessazione di attività di aziende che hanno fruito degli interventi finanziari regionali di cui all'art. 3 della presente legge, detti contributi sono ripetibili in una misura proporzionale, riferita al valore residuo del materiale rotabile, pari alla percentuale del contributo regionale sul valore di acquisto non rimborsato.

Gli ammortamenti relativi alle quote degli investimenti sovvenzionati ai sensi della presente legge sono esclusi dal computo delle sovvenzioni di esercizio assegnabili a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 5.000 milioni che graverà sul cap. 2570, titolo II, sezione VI, dello stato di previsione della spesa per il 1975, che, con la presente legge, viene istituito sotto la denominazione: « Programma straordinario di investimenti in materiale rotabile per le autolinee urbane ed extraurbane di interesse regionale. Contributi a consorzi fra comuni e province, agli enti locali, alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ed alle imprese private », utilizzando, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, lo stanziamento del cap. 3309: « Fondo globale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (elenco n. 5) » del bilancio di previsione per il 1974.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio.

Alle spese occorrenti per gli anni successivi sarà provveduto con successivo provvedimento legislativo.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **60**.

Asili-nido - Piani 1974 e 1975 - Modifica degli articoli 4, 5 e 23 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 4 settembre 1974, n. 48, è così modificato:

« Il consiglio regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili-nido e approva il piano di riparto dei contributi ordinari per la istituzione e la gestione degli asili-nido entro il 20 maggio 1975 per il 1974 ed entro il 30 giugno 1975 per il 1975, piani che la giunta predisporrà, rispettivamente, entro il 20 aprile 1975 per il piano 1974 ed entro il 30 maggio 1975 per il piano 1975 ».

Art. 2.

L'art. 4, comma primo, della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificato:

« Limitatamente all'anno 1975, il termine per il deposito delle istanze e dei relativi allegati da parte dei comuni o dei consorzi dei comuni, è prorogato al 15 maggio 1975 ».

Art. 3.

L'art. 23 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificato:

« Il termine per il deposito degli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 è prorogato al 20 marzo 1975 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **61**.

Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della regione Campania, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivevano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono pubblicati, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 giugno 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **62**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Titerno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Titerno » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **63.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Fortore ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Fortore » nel testo allegato alla presente legge

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **64.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Penisola Sorrentina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Penisola Sorrentina », nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **65.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Alto Tammaro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Alto Tammaro » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **66.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Terminio Cervialto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Terminio Cervialto » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **67.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Monte Santa Croce ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Monte Santa Croce » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, **n. 68.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Taburno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Taburno » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **69.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Vallo di Lauro e Baianese ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Vallo di Lauro e Baianese » nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **70.**

Norme generali sulla delega delle funzioni amministrative regionali alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, allo scopo di conseguire i fini statutari di decentramento, di rafforzamento delle strutture democratiche e di promozione delle autonomie locali, assume la delega come normale modo di esercizio delle funzioni amministrative relative alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

Sono escluse dalla delega le attività ed i servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere esercitate dagli enti locali e che con legge regionale sono attribuite ad enti o aziende regionali in conformità dell'art. 69 dello statuto.

Art. 2.

Nei casi e per le attività per cui non sia stato o non sia possibile sperimentare ricorso alla delega, con la sola eccezione contemplata all'ultimo comma del precedente articolo, la Regione si avvale, per l'esercizio della propria attività, degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

Le leggi di delega non potranno riconoscere alla Regione poteri diversi da quelli previsti dallo statuto e dalla presente legge.

Art. 3.

Destinatari generali della delega di funzioni amministrative regionali sono:

a) i comuni;

b) le province;

c) i consorzi tra enti locali territoriali ed istituzionali;

d) distretti scolastici di cui alla legge 13 gennaio 1975, n. 2;

e) le comunità montane;

f) gli altri enti locali che siano emanazione delle assemblee elettive locali o che siano comunque previsti dallo statuto della Regione.

Art. 4.

Quando sussistano particolari motivi, la delega può essere conferita ad enti singoli o a gruppi di enti che abbiano carattere di sostanziale omogeneità in relazione alla natura delle funzioni delegate.

La Regione può proporre che le funzioni delegate siano esercitate, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello statuto, attraverso strutture associative degli enti destinatari.

La Regione può, altresì, subordinare il conferimento della delega alla condizione che le funzioni delegate siano esercitate attraverso strutture associative degli enti destinatari, quando ciò sia necessario per garantire lo svolgimento delle funzioni delegate in un adeguato ambito territoriale.

Art. 5.

Per il miglior esercizio delle funzioni delegate, l'esame dei disegni e proposte di legge regionali che disciplinano il conferimento della delega ha luogo previa consultazione con gli enti destinatari della singola proposta di legge.

Il consiglio regionale può ascoltare gli altri enti, di cui all'art. 3, anche se non risultano destinatari della proposta in discussione.

E' fatto obbligo alla giunta:

a) provvedere, fin dalla fase di elaborazione dei disegni di legge, ad ogni opportuna forma di collaborazione e partecipazione degli enti interessati;

b) accertare l'idoneità organizzativa e funzionale dell'ente destinatario a ricevere la delega.

E' fatto obbligo:

1) all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di notificare agli enti interessati i testi integrato dei disegni o proposte di legge regionali in materia di delega, entro 5 giorni dalla relativa iscrizione all'ordine del giorno generale del consiglio, dando termine non inferiore a trenta giorni per l'esame dei testi;

2) alla competente commissione consiliare permanente, cui sia assegnata in via principale l'istruttoria, di acquisire formalmente agli atti i pareri scritti o espressi nel corso di apposite consultazioni degli enti interessati facendone menzione nella relazione al consiglio e motivando, in caso di mancato accoglimento delle proposte o delle eccezioni, il diverso avviso.

Art. 6.

Le leggi regionali di delega devono, in ogni caso, contenere:

a) l'indicazione degli enti destinatari della legge di delega e delle relative funzioni;

b) la definizione delle materie cui si riferiscono le funzioni delegate;

c) gli indirizzi di massima per l'esercizio delle attività delegate;

d) gli obiettivi che gli enti destinatari devono concorrere a perseguire nel rispetto della legislazione regionale e nel quadro della programmazione regionale;

e) i criteri per la ripartizione delle disponibilità destinate, dal bilancio regionale o dalle altre fonti di provvista comunque rimesse alla decisione della Regione, alle attività che costituiscono oggetto della delega, in modo che l'esercizio delle funzioni delegate non incida sul bilancio ordinario dell'ente delegato;

f) i criteri generali di organizzazione delle attività delegate;

g) l'assunzione a carico della Regione degli oneri per l'assolvimento da parte degli enti destinatari delle funzioni delegate, tenuto conto delle assegnazioni di personale regionale che, nel quadro delle leggi regionali di delega, fosse posto alle dipendenze funzionali degli enti delegati, nonché del conferimento di beni o servizi.

Art. 7.

Il consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, su proposta della giunta, ad emanare direttive necessarie per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui alle lettere *c*) ed *e*) o il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *d*), del precedente art. 6.

L'ente delegato, qualora ritenga le direttive del consiglio in contrasto con lo statuto, con la presente legge o, comunque, con i principi dell'autonomia, può richiedere il riesame dei punti controversi dinanzi al consiglio regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sul ricorso di cui al comma precedente, il consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni, con deliberazione motivata. Nelle more, restano fermi gli effetti della deliberazione della quale è stato richiesto il riesame.

Gli oneri derivanti dall'accoglimento delle eccezioni proposte ricadono sulla Regione.

Art. 8.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate, dopo essere stati sottoposti al controllo previsto dall'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4, hanno carattere definitivo e sono imputati agli enti delegati.

Gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega ricevuta sia nella emanazione degli atti, sia nell'espletamento dei servizi, sia nella esecuzione di opere effettuate nel corso della delega.

Nel caso che la delega abbia per oggetto o comporti l'esecuzione di opere pubbliche queste entrano a far parte del demanio e del patrimonio della Regione, salvo che sia diversamente disposto dalla legge regionale.

Gli oneri di manutenzione e l'esercizio dei poteri di tutela rispetto a detti beni sono a carico dell'ente che esercita la funzione pubblica alla quale il bene stesso è destinato.

Art. 9.

La Regione e gli enti delegati debbono fornirsi vicendevolmente informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 10.

La delega può essere revocata, tanto in via provvisoria che definitiva, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) grave e reiterata violazione di legge;

b) rilevante e persistente disapplicazione delle direttive di cui al primo comma del precedente art. 7;

c) divergenza sistematica e generalizzata degli enti delegati dagli obiettivi assegnati dalle leggi regionali di delega ai sensi ed ai fini di cui alla lettera *d*) dell'art. 6.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera *c*), la revoca può essere disposta soltanto in via generale; in quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) può essere disposta anche nei confronti dei singoli enti.

La revoca deve essere preceduta da una formale contestazione, adottata con deliberazione della giunta regionale e con invito a desistere dalla inosservanza della legge o dalla disapplicazione delle direttive di cui al primo comma dell'art. 7, entro un termine perentorio, e può essere disposta solo se le controdeduzioni dell'ente o il suo comportamento entro il termine anzidetto non abbiano fornito univoche assicurazioni sul ripristino dell'osservanza della legge o delle direttive.

La revoca, nei casi, nei limiti e nei modi, di cui ai commi precedenti del presente articolo, può essere disposta soltanto con legge regionale, previa osservanza della medesima procedura stabilita per il conferimento.

Art. 11.

Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del presidente della giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.

La sostituzione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

E' esclusa ogni forma di avocazione.

Art. 12.

Per l'esercizio delle funzioni delegate, la legge regionale può disporre:

a) che il personale della Regione, il cui contingente sarà determinato con il consenso degli enti interessati, sia posto, mediante comando, alle dipendenze funzionali degli enti delegati anzidetti;

b) il conferimento in uso agli enti delegati di beni immobili e mobili di proprietà della Regione;

c) la fruizione di servizi a carico della Regione.

Di quanto previsto dal presente articolo si terrà conto ai fini di cui alla lettera *g*) del precedente art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 giugno 1975

CASCETTA

(6103)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752440)